

Come la Camera ricorda, fu ieri approvato l'articolo 45 divenuto 42.

Dopo quest'articolo viene il capo IX: *Disposizioni transitorie*; si dovrebbe passare quindi all'articolo 46, che è stampato e che diventerebbe 43; ma l'onorevole Luchini Odoardo propone alcuni articoli, che si dovrebbero aggiungere alle *disposizioni transitorie*, salvo poi, nel coordinamento della legge, vedere dove sia opportuno l'inserirli.

Questi articoli aggiuntivi dell'onorevole Luchini sono stampati e distribuiti ai deputati: li leggerò.

Articolo 46, che diventerebbe 43.

“ Le leggi dello Stato relative alle pensioni sono applicabili alle Università e Istituti di studi superiori, ai professori, impiegati e loro famiglie.

“ Tuttavia nei regolamenti generali deliberati ai termini dell'articolo 16, potrà essere lasciata ai professori aventi diritto a pensione la scelta fra il collocamento a riposo con pensione e la dispensa dall'obbligo dell'insegnamento.

“ Il professore dispensato dall'obbligo dell'insegnamento conserva tutti i suoi titoli e diritti, ed è libero d'insegnare quando creda.

“ Dispensato un professore dall'insegnamento dovrà essere nominato un titolare della identica cattedra.

“ Il professore dispensato dall'obbligo dell'insegnamento non può mantenere altri impieghi che avesse, nè assumerne di nuovi.

“ Non può fare atti di esercizio professionale, e, dove non ne desistesse, dopo un richiamo del collegio dei professori o del ministro, dovrà essere d'ufficio collocato a riposo, salvo sempre il suo diritto a pensione.

“ Le deliberazioni concernenti il collocamento a riposo con pensione e la dispensa dall'obbligo dell'insegnamento, sono soggette alla espressa approvazione del ministro. „

Domando se questo articolo aggiuntivo sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, do facoltà all'onorevole Luchini Odoardo di svolgerlo.

Luchini Odoardo. Onorevole presidente, desidererei che ella leggesse anche l'altro articolo aggiuntivo da me proposto, per svolgerli tutti e due insieme.

Presidente. Sta bene. Dopo l'articolo di cui ho

dato lettura, ne verrebbe un altro, che prenderebbe il numero 44, così concepito:

“ Le pensioni dei professori, impiegati o loro famiglie, e gli stipendi dei dispensati dall'obbligo dello insegnamento sono a carico della Università o Istituto cui l'impiegato o il professore era ultimamente, o rimane addetto.

“ Però l'Università o Istituto che paga la pensione o lo stipendio al professore dispensato dall'obbligo dello insegnamento, ha rivalsa contro gli Istituti ai quali il professore o impiegato abbia appartenuto, in ragione del tempo del servizio e della quantità dello stipendio pagato, e secondo le norme che saranno stabilite per regolamento.

“ Con lo stesso regolamento si terrà conto all'insegnante, e a carico dell'erario, degli impieghi da esso in precedenza avuti in amministrazioni dello Stato, e del servizio in cariche dello Stato a cui fosse stato chiamato dopo la nomina.

“ La liquidazione delle pensioni è fatta dalla Corte dei conti, con diritto di richiamo alle sezioni riunite per parte di tutti gli interessati. „

Domando se quest'altro articolo aggiuntivo è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Luchini ha facoltà di svolgere i due articoli aggiuntivi da lui proposti.

Luchini Odoardo. (*Della Commissione*) I due articoli sono forse lunghi, ma il discorso mio per svolgerli sarà breve assai; tanto più che, contenendo i due articoli un sistema completo, si apprendono subito, io credo, per la mera lettura e possono senz'altro essere accolti o respinti secondo che la Camera crederà.

I due articoli contengono due proposte: una è una novità per le Università italiane; l'altra si riferisce ad una lacuna che si trova nello schema della Commissione; poichè la Commissione ha provveduto sufficientemente al diritto transitorio in materia di pensioni, non al diritto normale.

Il primo articolo del quale è stata data lettura contiene la proposta della dispensa dall'obbligo dell'insegnamento: istituzione che è normale, come è notorio, in Germania. Colà si dispensa dall'obbligo dell'insegnamento, quell'insegnante che, per età o malattia, non potrebbe esercitare convenientemente e con solerzia il suo ufficio; quell'insegnante, ben inteso, che avrebbe già acquisito diritto a pensione; per modo che la dispensa dall'obbligo dell'insegnamento costituisce il collocamento a riposo con pensione, e rende un dovuto omaggio allo insegnante universitario.

E tale istituzione si fonda, credo io, sopra un